Racl 131 /2014

Successivamente oggi 9.11.2016 avanti al G.L. dott. Bruno Malagoli sono comparsi l'avv. USAI ROSARIA MARIA per parte attrice, l'avv. PILIA PAOLO GIUSEPPE per parte convenuta oggi sostituito dall'avv. Marzia Graziano.

È presente il C.T.U. nominato dott.ssa Nicoletta Careddu.

Il giudice ricorda, ai sensi dell'art. 193 c.p.c., al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.

Si dà atto che il CTU non può procedere alla apposizione della propria firma in quanto il presente verbale è stato redatto a mezzo PCT.

Il giudice pone al consulente tecnico il seguente quesito: "Accerti e quantifichi il consulente tecnico di ufficio, sulla base della documentazione prodotta, l'eventuale differenza retributiva spettante al ricorrente in relazione al ruolo di medico incaricato ex l. 740/70 per il periodo dall' 1.7.2012 al 29.3.2013".

Il C.T.U. accetta l'incarico ricevuto.

Il giudice, in assenza di eccezioni, autorizza la nomina tardiva del consulente tecnico di parte.

L'avvocato Usai dichiara di nominare quale CTP la ragioniera Marzia Dema Maria Nannini con studio in Lanusei via Marcusei n.12.

L'avvocato Graziano riserva la nomina sino all'inizio delle operazioni peritali.

Il giudice autorizza parte resistente a nominare il CTP sino all'inizio delle operazioni peritali.

Il giudice, ai sensi degli art. 194 e 195 c.p.c., dispone che il consulente tecnico di ufficio compia le indagini che gli sono state commesse da solo e risponda al quesito tramite relazione scritta da depositare in cancelleria entro il 12 aprile 2017: a tal fine il CTU farà pervenire ai CTP la bozza dell'elaborato entro il 12 marzo 2017 e i CTP invieranno (all'occorrenza) le loro osservazioni al CTU entro il 22 marzo 2017: nell'elaborato peritale il consulente darà conto di tali osservazioni.

Il giudice invita altresì il consulente tecnico di ufficio a fornire alle parti (avvocati o consulenti tecnici di parte) copia della sua relazione peritale.

Parte resistente chiede che le operazioni peritali vengano iniziate nel mese di dicembre; parte ricorrente non si oppone.

Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 116a92

Il consulente tecnico di ufficio comunica, ex art. 90 disp. att. c.p.c., che darà inizio alle operazioni peritali il giorno 12.12.2016, ore 11, presso il proprio studio in via M. Virgilio 39 in Tortolì e invita i consulenti tecnici di parte a comparire in tale data e luogo.

Il giudice invita il consulente tecnico di ufficio, nel rispetto dell'art. 92 delle disp. att. c.p.c., a informare il giudice se, durante le indagini che lui compie, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli.

Il giudice su istanza del consulente tecnico liquida al medesimo a titolo di acconto la somma di € 500,00 oltre accessori e pone la stessa, allo stato, a carico di entrambe le parti .

Il giudice rinvia la causa al **4 maggio 2017 ore 9.30** per l'ulteriore trattazione.

Autorizza il consulente tecnico di ufficio al ritiro dei fascicoli di parte.

Si dà atto che al CTU vengono consegnati i fascicoli di parte.

Lanusei 09/11/2016

Il G.L

Bruno Malagoli

Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 116a92